

# TI\_GERICHTE 14.2001.4 vom 22. Januar 2001

TI Tribunale d'appello, 2001-01-22, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_14.2001.4](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_14.2001.4)

FR: TI\_GERICHTE 14.2001.4 du 22 janvier 2001

IT: TI\_GERICHTE 14.2001.4 del 22 gennaio 2001

## Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

## Erwägungen

### E. 1

Giusta l'art. 172 n. 3 LEF il giudice rigetta la domanda di fallimento quando il debitore provi con documenti che il creditore gli ha concesso una dilazione. Per l'art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere deferita all'autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati anteriormente alla decisione di prima istanza. L'appellante ha sostenuto per la prima volta in sede d'appello di avere ottenuto una dilazione prima della declaratoria di fallimento. A sostegno del suo assunto liberatorio ha prodotto quanto indicato nella narrativa fattuale sub C. Lo scritto 10 gennaio 2001 della \_\_\_\_\_ costituisce prova sufficiente della concessione di una dilazione di pagamento ante declaratoria di decozione: il fallimento va quindi annullato ex art. 174 cpv. 1 LEF.

### E. 2

La tassa di giustizia è posta a carico dell'appellante (art. 49 OTLEF). Non si assegnano ripetibili (art. 62 cpv. 1 OTLEF). Le spese dell'Ufficio fallimenti sono caricate all'appellante. Per i quali motivi, richiamati gli art. 172 e 174 LEF pronuncia I. L'appello 9 gennaio 2001 della \_\_\_\_\_, è accolto e di conseguenza il giudizio di prima sede è così riformato: "1. La dichiarazione di fallimento 2 gennaio 2001 pronunciata dalla Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, inc. FA 2000.00626, nei confronti della \_\_\_\_\_, è annullata. 2. La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.--, da anticipare come di rito, è posta a carico della \_\_\_\_\_. 3. Le spese dell'Ufficio dei fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono poste a carico della \_\_\_\_\_ " II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 120.--, già anticipata dall'appellante, resta a suo carico. III.

Intimazione: - \_\_\_\_\_ Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5 per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello II

vicepresidente:

La segretaria:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.